

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 798}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERNARDI

Presentata il 19 novembre 1976

Norme transitorie sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono all'esame del Parlamento da alcuni mesi nuove norme per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo.

Un'apposita Commissione ristretta è stata creata dalla competente Commissione della Camera dei deputati per studiare la possibilità di unificare in un solo corpo normativo i contenuti della proposta di legge n. 240 di iniziativa dei deputati Salvi, Bassetti, Bernardi e Bonalumi, e quelli del disegno di legge n. 445 di iniziativa del Governo.

La complessità degli argomenti e l'opportunità di dotare il nostro paese di strumenti legislativi operativi e gestionali in grado di assicurare in questo settore — ormai vitale — dei nostri rapporti con l'estero, un salto di qualità senza eccessivi oneri finanziari, non consentirà alla Commissione ristretta di concludere entro l'anno i suoi lavori.

Nel frattempo, la dotazione finanziaria della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, si esaurisce con la chiusura del corrente esercizio. Si ravvisa, pertanto, l'urgente necessità di provvedere in via transitoria ad un

parziale rifinanziamento della cooperazione tecnica per l'anno 1977, per evitare una completa paralisi delle nostre iniziative attualmente in esecuzione, con conseguenze manifestamente assai gravi.

A tal fine, si è formulata l'allegata proposta di legge che prevede, in via transitoria (articolo 1), in attesa delle norme che riuniranno tutte le competenze dell'aiuto allo sviluppo sotto la gestione di un'apposita agenzia, uno stanziamento di 24.500 milioni per l'anno 1977, relativo alla sola cooperazione tecnica, pari a quello previsto, per la stessa materia, dal già citato disegno di legge governativo n. 445.

È inoltre previsto (articolo 2) l'aumento degli addetti al Servizio cooperazione tecnica assunti al di fuori della pubblica amministrazione fino a 50 unità, reso indispensabile dalle aumentate esigenze operative conseguenti alla forte evoluzione dei nostri programmi nei paesi in via di sviluppo.

Il tutto fermo restando l'impegno del Governo e del Parlamento ad elaborare, nel più breve tempo possibile, una nuova e completa regolamentazione della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'adempimento delle finalità della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e successive integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 24.500 milioni limitatamente all'esercizio 1977.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Il contingente degli esperti assunti tra gli estranei alla pubblica amministrazione, addetti al Servizio per la cooperazione tecnica di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è elevato a 50 unità.

Il trattamento economico di tale personale sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del corrispondente personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fino a livello massimo di dirigente superiore.

ART. 3.

Fino all'entrata in vigore di una nuova legge organica per la disciplina della cooperazione tecnica, economica e finanziaria con i paesi in via di sviluppo, e per l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, restano transitoriamente applicabili le disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive integrazioni.